

COMUNE DI MADESIMO
PROVINCIA DI SONDRIO

Regolamento per le esenzioni e le agevolazioni fiscali: interventi edilizi d'interesse ambientale

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 57 del 29/11/2002, esecutiva, modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 40 del 23/9/2003, esecutiva.

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le esenzioni e le agevolazioni fiscali del Comune di Madesimo.

Articolo 2

Ambito d'applicazione delle esenzioni ed agevolazioni fiscali

a) Ai fini del presente regolamento, per esenzioni ed agevolazioni fiscali s'intendono quelle concernenti l'imposta comunale sugli immobili.

Articolo 3

Agevolazioni fiscali per interventi edilizi d'interesse ambientale

1. Al fine di promuovere le iniziative attuate da privati sul territorio, che concorrano alla valorizzazione del territorio comunale, si applica la seguente agevolazione fiscale per i proprietari d'edifici (con non più di quattro abitazioni) oggetto d'interventi di risanamento delle parti strutturali, che, in forza di vincoli normativi e/o di prescrizioni ambientali – paesaggistiche, siano tenuti ad utilizzare materiali pregiati, quali le piote grigie o verdi locali (della Valchiavenna e zone limitrofe della Confederazione Elvetica), e i "carden" (con recupero degli esistenti):

esenzione dall'I.C.I., per il periodo indicato al comma 3, per l'immobile oggetto dell'intervento di risanamento.

2. L'esenzione di cui al comma 1) si applica, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data d'ultimazione dei lavori, a condizione che il richiedente presenti, entro il 31 dicembre di tale anno, una richiesta, indicando i dati catastali dell'immobile per cui

richiede l'esenzione e gli estremi del provvedimento di concessione edilizia (o altro previsto dalle norme vigenti) che ha autorizzato l'intervento di ristrutturazione e che l'ufficio tecnico comunale accerti il rispetto delle prescrizioni che, ai sensi del comma 1, danno titolo all'agevolazione.

3. L'esenzione si applica per un periodo di 6 anni per interventi che comportino il solo utilizzo delle piote e per un periodo di 10 anni per interventi che comportino l'utilizzo sia delle piote sia dei "carden".

4. Per i cittadini che presenteranno la richiesta di cui la comma 2 oltre il termine ivi indicato, l'esenzione si applicherà a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda, alle stesse condizioni sopra riportate, per il periodo di anni che resteranno a decorrere, ferma restando la durata di cui al comma 3, ma prendendo quale data iniziale di decorrenza quella che sarebbe stata prevista in caso di presentazione tempestiva della domanda, senza diritto al rimborso per il periodo anteriore

Articolo 4

Entrata in vigore –norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

2. Per il primo anno d'applicazione (2003), le domande di cui all'articolo 3 dovranno essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data d'esecutività del presente Regolamento; entro tale data, le domande potranno riguardare anche immobili ristrutturati nel periodo successivo al 1/1/2001.

3. Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate, alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, nell'attesa delle formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.

4. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2002, pubblicata all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi dal 4/12/2002; ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del TUEL la deliberazione è diventata esecutiva dal 15/12/2002.

Il regolamento è stato ripubblicato per la durata di quindici giorni consecutivi dal 18/12/2002 al 2/1/2003, ai sensi dell'art. 65, sesto comma, dello Statuto comunale.

Lo stesso ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003, a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

Con deliberazione C.C. n. 40 del 23/9/2003, si sono introdotte modifiche (articolo 3, comma 4); tale delibera è stata pubblicata all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi dal 25/9/2003; ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del TUEL la deliberazione è diventata esecutiva dal 5/10/2003.

Il regolamento è stato ripubblicato per la durata di quindici giorni consecutivi dal 14/10/2003 al 29/10/2003, ai sensi dell'art. 65, sesto comma, dello Statuto comunale

Dalla Residenza Municipale, addì 30 ottobre 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE